




**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

AOCRT Protocollo n. 0016095/21-12-2023



2.5

Firenze, 21 dicembre 2023

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 230 – Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali.**

**Emendamento n. 1**

Il preambolo della pdl 230 è sostituito dal seguente:

«Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4, comma 1, lettera m *bis*) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 21 Maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Considerato quanto segue:

1. dal 2 novembre 2023 la Toscana è stata interessata da un eccezionale evento meteorologico caratterizzato da piogge di notevole e rilevante intensità, che ha colpito varie zone della regione causando eventi di piena significativi sul reticolo principale e minore, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche;
2. in conseguenza del grave evento sopracitato, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto n. 182 del 2 novembre 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 24 comma 2 della legge regionale n. 45/2023;
3. a livello nazionale, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 3 novembre 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 1/2018, stanziando cinque milioni di euro per i primi interventi urgenti di protezione civile nei territori suddetti;

4. la delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 - Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023 al territorio delle Province di Massa Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;
5. ai sensi dell'articolo 25 del predetto d.lgs. 1/2018, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2023, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*", il Presidente della Giunta regionale è nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
6. sulla base di quanto previsto dalla citata ordinanza del Capo Dipartimento, il Commissario delegato ha avviato la ricognizione dei danni di cui all'articolo 4 comma 3 dell'ordinanza per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dall'evento;
7. tale ricognizione è in corso di svolgimento e potrebbe concludersi solo nel corso nel mese di gennaio 2024;
8. la situazione di danni diffusi in tante zone delle Province indicate, riferiti alle strutture sia private sia pubbliche, ha provocato difficoltà per la popolazione e le attività economiche produttive extra – agricole per poter riprendere le normali condizioni di vita e di lavoro;
9. l'attuale assegnazione finanziaria da parte delle norme statali è del tutto insufficiente per dar conto alle esigenze evidenziate dal territorio colpito, soprattutto in termini di danni alle strutture private con particolare riferimento ai beni mobili di proprietà privata;
10. risulta la conseguente necessità di provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario regionale al fine di consentire un immediato avvio del ritorno alle normali condizioni di vita;
11. l'intervento straordinario regionale a favore dei nuclei familiari viene realizzato in una modalità correlata al procedimento di ricognizione attualmente in corso da parte del Commissario regionale, al fine di semplificare le domande da parte dei cittadini danneggiati;
12. di conseguenza solo al termine della predetta ricognizione l'amministrazione regionale può avere una visione completa della situazione di danno verificatasi per i nuclei familiari e disporre quindi, una risposta che corrisponda alle esigenze concrete della popolazione;
13. in attesa della conclusione della ricognizione dei danni subiti dal sistema economico, e sulla base delle prime stime condotte, l'intervento straordinario regionale a favore delle attività economiche intende perseguire un duplice scopo:
  - a. favorire la liquidità per fronteggiare la situazione di emergenza e pertanto saranno prioritariamente attivati provvedimenti nella forma di abbattimento degli interessi, lasciando in un secondo tempo l'eventualità di concedere ristori una volta determinato il quadro dei danni e degli interventi del Governo e compatibilmente con le risorse del bilancio;
  - b. intervenire con contributi a fondo perduto per far fronte a situazioni che rimangano escluse dagli interventi di ripristino previsti da analoghi provvedimenti nazionali;
14. si rende pertanto necessario rinviare alla deliberazione della Giunta regionale in sede di attuazione dell'articolo 4, la definizione dei criteri e delle modalità con cui il contributo regionale forfettario a favore dei nuclei familiari possa essere assegnato nella maniera più adeguata ai danni segnalati e alla loro entità;
15. analogamente si rinvia alla deliberazione della Giunta regionale l'attuazione dell'articolo 5, che in coerenza con le previsioni normative in materia di sostegno alle imprese, individuerà i criteri e le modalità operative degli interventi a favore delle imprese;
16. al fine di evitare la decadenza del titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127, comma 1, lettera c) della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), si interviene affinché non siano conteggiate dai Comuni le assenze effettuate, nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023, in conseguenza degli eventi

alluvionali, dagli operatori commerciali su aree pubbliche aventi la sede della propria impresa o titolari di posteggi nel territorio di uno dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 2 novembre 2023;

17. l'applicazione della presente legge ai Comuni individuati dal Commissario delegato, nell'ambito delle province indicate nella delibera del Consiglio dei Ministri, con ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, come integrata dalla ordinanza commissariale n. 108 del 1° dicembre 2023, nonché con le successive disposizioni riguardanti il riconoscimento dei territori regionali colpiti dagli eventi;
18. al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della legge, si prevede che la stessa entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;"

### **Relazione**

E' necessario riformulare il preambolo della proposta di legge n. 230 al fine di chiarire che essa è stata adottata in un contesto in evoluzione, essendo ancora in corso di svolgimento, da parte del Commissario delegato, il procedimento di ricognizione dei danni causati dall'evento alluvionale alla popolazione ed alle attività economiche e produttive dei territori toscani colpiti da tale calamità. In particolare, poiché la ricognizione dei danni derivati ai nuclei familiari terminerà solo nel mese di gennaio 2024, occorre specificare che l'amministrazione regionale potrà, solo al termine di essa, avere un quadro completo della situazione e conseguentemente definire in concreto le misure di sostegno alle popolazioni interessate. In considerazione di ciò, è pertanto necessario rimettere alla deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo regionale forfettario a favore dei nuclei familiari.

Per quanto concerne, invece, le misure di sostegno per le attività economiche e produttive extra agricole, si specifica che in questa prima fase, proprio in considerazione della mutevolezza del quadro di riferimento, saranno attivati prioritariamente provvedimenti di abbattimento degli interessi.

Occorre altresì dare atto che le misure previste dalla proposta di legge sono destinate anche ai territori delle Province di Massa Carrara e di Lucca come previsto dalla recente delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023.

### **Emendamento n. 2**

Il comma 1 dell'articolo 2 della pdl n. 230 è sostituito dal seguente: "Le misure finanziarie di cui alla presente legge si applicano ai comuni individuati dal Commissario delegato con ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario n. 108 del 1° dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni".

### **Relazione**

Si specifica che i comuni interessati dalle misure previste dalla proposta di legge n. 230 sono quelli individuati dal Commissario delegato con ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario n. 108 del 1° dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente è stata aggiornata la relazione tecnico finanziaria, allegata.

### **Emendamento n. 3**

Al comma 1 dell'articolo 3 della pdl 230 le parole "euro 27 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 37 milioni".

### **Relazione**

L'emendamento tiene conto dell'ulteriore stanziamento, pari a dieci milioni, previsto dalla legge di bilancio, così come approvata dall'Aula, nel fondo Provvedimenti legislativi e destinato

espressamente alla pdl Alluvione. Conseguentemente è stata aggiornata la relazione tecnico finanziaria, allegata.

#### **Emendamento n. 4**

Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni" e le parole "euro 2.500,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000,00".

#### **Relazione**

L'emendamento tiene conto dell'ulteriore stanziamento, pari a dieci milioni, previsto dalla legge di bilancio, così come approvata dall'Aula, nel fondo Provvedimenti legislativi e destinato espressamente alla pdl Alluvione. Si ritiene dunque necessario elevare a 3.000, 00 euro in luogo degli attuali 2.500,00 la misura massima del contributo erogabile ai nuclei familiari che abbiano risentito danni dall'evento alluvionale. Ciò in modo da soddisfare in maniera più tangibile le loro esigenze. Conseguentemente è stata aggiornata la relazione tecnico finanziaria, allegata.

#### **Emendamento n. 5**

Al comma 1 dell'articolo 5 della pdl 230 dopo le parole "secondo la seguente articolazione" sono inserite le seguenti: "oltre alle eventuali ulteriori risorse a seguito degli accordi con i soggetti di cui al successivo comma 4 da suddividere tra gli interventi sulla base degli accordi sottoscritti".

#### **Emendamento n. 6**

Al comma 4 dell'articolo 5 della pdl 230 dopo le parole "soggetti privati" sono inserite le seguenti: "previa sottoscrizione di specifici accordi".

#### **Relazione**

Con i due emendamenti si chiarisce che le ulteriori risorse che potranno affluire al "Fondo Emergenza calamità" da parte di enti pubblici, fondazioni bancarie, istituti di credito, intermediari finanziari, soggetti privati andranno suddivise fra gli interventi contemplati dall'articolo 5 della proposta di legge a favore delle attività economiche e produttive extra agricole sulla base di appositi accordi con tali soggetti. Conseguentemente è stata aggiornata la relazione tecnico finanziaria, allegata.

#### **Emendamento n. 7**

Il comma 6 dell'articolo 5 della pdl 230 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità operative di funzionamento del Fondo, in conformità alle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità e tipologie di interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);"

#### **Relazione**

E' necessario riportare nell'alveo della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) gli interventi previsti dall'articolo 5 della proposta di legge in esame, in considerazione della sua natura di legge ordinamentale in materia di interventi di sostegno alle imprese. Essa prevede espressamente fra i suoi ambiti di intervento, fra gli altri, quelli finalizzati all'indennizzo, totale o parziale, dei danni materiali e immateriali subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali aventi carattere emergenziale. Conseguentemente è stata aggiornata la relazione tecnico finanziaria, allegata.

**Emendamento n. 8**

Al comma 1 dell'articolo 7 della pdl 230 le parole "euro 15.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.000.000,00".


**Emendamento n. 9**

Al comma 3 dell'articolo 7 della pdl 230 le parole "euro 27.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 37.000.000,00" e le parole "euro 21.090.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 31.090.000,00".

**Relazione**


I due emendamenti correggono la norma finanziaria in modo da tenere conto dell'ulteriore stanziamento, pari a dieci milioni, previsto dalla legge di bilancio, così come approvata dall'Aula, nel fondo Provvedimenti legislativi e destinato espressamente alla pdl Alluvione. Conseguentemente è stata aggiornata la relazione tecnico finanziaria, allegata.

I Consiglieri



MARIA

BUGGIA



ELENA

MENI



VITTORIO

FANTOZZI

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

### Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

#### "MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLA REGIONE TOSCANA COLPITI DAI RECENTI EVENTI EMERGENZIALI"

.....

#### Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:

*Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:*

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
  - c1. Diritti soggettivi e altri oneri inderogabili
  - c2. Automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno)
- d. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

#### Oneri previsti

- complessivi **Euro 37.000.000,00**
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

<b>Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Totale</b>
Missione 11, Programma 02, Titolo 1 <b>Art. 4</b>	25.000.000,00			25.000.000,00

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione 11, Programma 02, Titolo 1 <b>Art. 5</b>	6.090.000,00			6.090.000,00
Missione 11, Programma 02, Titolo 2 <b>Art. 5</b>	5.910.000,00			5.910.000,00
<b>Totale</b>	<b>37.000.000,00</b>			<b>37.000.000,00</b>

- spesa annua a regime: nessuna
- oneri di gestione: 180.000,00 anno 2024 relativamente all'attuazione del fondo di cui all'articolo 5

### Metodologie di quantificazione utilizzate:

#### Analisi qualitativa

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

La proposta di legge in esame prevede un intervento finanziario straordinario per fornire sostegno alle famiglie ed attività economiche extra-agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in Toscana a partire dal 29 ottobre per le province di Massa Carrara e Lucca e dal 2 novembre per gli altri territori per cui il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza.

**L'articolo 1** della pdl definisce la finalità della proposta di legge, ovvero attivare misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare la situazione di grave emergenza derivante dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 sul territorio regionale.

**L'articolo 2** della pdl definisce l'ambito di applicazione territoriale della pdl.

Tali misure finanziarie urgenti e straordinarie risultano delineate nel successivo **articolo 3** e dettagliate nelle disposizioni di cui **all'articolo 4** "Contributo straordinario per i nuclei familiari" e **all'articolo 5** "Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole".

**L'articolo 4 della pdl** prevede, al **comma 1**, un contributo straordinario forfettario in favore dei nuclei familiari possessori di beni mobili registrati e non registrati danneggiati dagli eventi calamitosi per un importo massimo complessivo di euro 25.000.000,00.

Il danno costituisce quindi il presupposto necessario per l'accesso agli aiuti della norma. Il comma indica l'importo massimo riconoscibile per nucleo familiare fino a euro 3.000,00.

Il **comma 2** indica che il contributo è concesso ai nuclei familiari che hanno presentato domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione secondo la procedura attivata sul portale della Regione.

Il **comma 3** specifica che il contributo è cumulabile con il contributo previsto dai provvedimenti nazionali in quanto ristorano tipologie di spesa differenti dalla presente norma.

Il **comma 4** rimanda all'approvazione con deliberazione di Giunta Regionale entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della legge, dei criteri e delle modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura, le condizioni di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

**L'articolo 5** prevede, al **comma 1**, un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e

produttive aventi sede in Toscana e che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi per un importo massimo complessivo di euro 12.000.000,00, ivi comprese le spese di gestione del fondo istituito presso il soggetto gestore Sviluppo Toscana Spa.

Il danno, unitamente alla localizzazione nel territorio regionale, costituiscono quindi i presupposti necessari per l'accesso agli aiuti della norma. Il comma disciplina inoltre la forma dell'aiuto che potrà essere un contributo a fondo perduto erogato nella forma di rimborso dell'interesse applicato ad un finanziamento (cd contributo in conto interessi); un contributo a titolo di ristoro dei danni destinandovi un importo al massimo pari ad euro 5.910.000,00 o infine un contributo a fronte di investimenti materiali o immateriali (quest'ultimo con natura di spesa in conto capitale) e destinandovi la spesa massima di euro 5.910.000,00

Il **comma 2** specifica i requisiti dei destinatari degli interventi: PMI come definite dalle norme europee o professionisti, con sede in Toscana e aver subito danni dagli eventi oggetti della dichiarazione dello stato di emergenza come da Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e Ordinanze Commissariali, mentre il **comma 3** prevede l'applicazione del regime *de minimis* (Regolamento (UE) n.1407/2013).

Il successivo **comma 4** stabilisce che la dotazione del fondo può essere alimentata da risorse di altri enti pubblici o fondazioni bancarie o istituti di credito, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, il versamento di dette risorse sarà preceduto dalla stipula di specifici accordi.

Il **comma 5** dispone che agli oneri di gestione per l'attuazione della presente misura di contribuzione per le attività extra-agricole si fa fronte con le risorse del fondo medesimo, fino ad un massimo di euro 180.000,00, somma pari al 1,5 per cento della dotazione finanziaria dello stesso, considerando che i medesimi costi di gestione possono risultare diversi a seconda delle misure di contribuzione attivate.

Il **comma 6** rimanda all'approvazione con deliberazione di Giunta Regionale entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della legge, dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese: requisiti di ammissibilità, tempi di richiesta e di istruttoria, tempi di erogazione, cause di esclusione e di revoche, secondo le previsioni della LR 71 del 2017 che disciplina le forme di sostegno alle imprese, compresi gli interventi a seguito di calamità.

**L'articolo 6** della pdl invece, come attestato al comma 4 dell'art. 7 "Norma finanziaria", non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni ivi contenute attengono aspetti connessi a deroghe relative ai conteggi delle assenze effettuate nel periodo compreso tra il 2/11/2023 e il 31/12/2023 per gli operatori commerciali su aree pubbliche, disciplinate nell'ambito della l.r. 62/2018.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla proposta di legge è autorizzata pertanto la spesa complessiva di euro 37.000.000,00 per l'anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" per le spese di cui all'articolo 4 nonché quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera A, oltre alle spese di gestione di cui all'articolo 5, comma 5 e Titolo 2 "Spese in conto capitale" per le spese di cui all'articolo 5 comma 1 lettera B del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.

La copertura finanziaria di tale importo è reperita a valere sugli stanziamenti del Fondo speciale per i nuovi provvedimenti legislativi di parte corrente (cap. 74012) di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e dal quale sono stabilite opportune variazioni di bilancio in via amministrativa, al comma 3 dell'articolo 7 "Norma finanziaria", con storno dal citato Fondo leggi alla pertinente citata Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" per le spese di cui all'articolo 4 nonché quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera A, oltre alle spese di gestione di cui all'articolo 5, comma 5 e Titolo 2 "Spese in



conto capitale” per le spese di cui all’articolo 5 comma 1 lettera B del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.

La spesa ha carattere straordinario ed avente natura di intervento una tantum.

### Analisi quantitativa

*(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell’analisi qualitativa precedente)*

Al momento della definizione della presente norma è tuttora in corso la ricognizione dei danni occorsi a famiglie e imprese per cui non risulta ancora definito l’importo dei danni subiti sia per quanto riguarda i nuclei familiari danneggiati e potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all’articolo 4, sia relativamente alle attività economico produttive extra-agricole di cui all’articolo 5.

Con riferimento alla metodologia di quantificazione dell’importo messo a disposizione delle famiglie di cui **all’articolo 4** si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive.

Nel rapporto di IRPET per la stima delle famiglie coinvolte è necessario partire dal numero di abitazioni ad uso residenziale. Sulla base dei dati forniti dalla Carta Tecnica Regionale e dal Censimento della Popolazione e delle Abitazioni sovrapposto alla mappatura delle aree allagate fornite dalla Protezione Civile Regionale, Irpet ha stimato in circa 29.000 unità gli immobili ad uso residenziale direttamente colpiti dall’alluvione del 2 novembre.

Sapendo che il numero di immobili adibiti a prima casa sono circa l’80% degli immobili, è stimabile in circa 23.000 le famiglie coinvolte dall’evento. Sulla base dei dati disponibili derivanti anche da esperienza analoghe è ipotizzabile di ristorare circa il 25% (circa 6000 famiglie) degli aventi diritto con un contributo, aggiuntivo rispetto a quello previsto dal livello statale, fino a 3.000,00 €.

Requisito per poter avere accesso al contributo è aver presentato domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione di cui alla procedura attivata sul portale della Regione.

Alla luce di quanto sopra, almeno per i dati oggi disponibili e tenuto conto che il contributo regionale è aggiuntivo e complementare al contributo statale (art. 25 comma, 2 lett. c del D.Lgs 1/2018), si stimano in 25 milioni di euro le risorse regionali necessarie per il contributo alle famiglie.

Con riferimento alla metodologia di quantificazione dell’importo messo a disposizione delle imprese di cui **all’articolo 5** si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive.

Dalle prime stime effettuate da IRPET, sulla base delle banche dati relative al numero di imprese localizzate nei territori colpiti e a relativi macchinari e scorte, si dispone dei seguenti dati:

- circa 90 milioni di euro di danni alle merci:
- 900 milioni di euro di perdita di capitale produttivo
- 100 milioni di euro circa di mancata generazione di valore aggiunto da parte delle imprese alluvionate

Il risultato finale di questo danno è stimato in circa 150 milioni di euro.

Mettendo insieme il danno calcolato sulle scorte, quello relativo ai fabbricati e macchinari, quello relativo al blocco produttivo (sia considerando l’effetto diretto che quello indiretto e indotto) si arriva ad una stima complessiva di circa 1,25 miliardi di euro per le imprese.

Isolando le imprese che appartengono alle aree più critiche, la stima del danno relativo a tali situazioni ammonta ad una cifra di circa 240 milioni di euro.

Pertanto l’intervento regionale stabilito in euro 12.000.000,00 rappresenta circa il 5% del totale del danno stimato, potendo agire su aspetti non coperti dai contributi statali, come il capitale attivo circolante (liquidità a fronte di prestiti) per l’immediata ripresa delle attività. I dati sui danni e sulle imprese colpite sono parziali, suscettibili di incremento a seguito del riconoscimento dei territori di Massa Carrara e Lucca, ma utili a chiarire come l’intervento regionale interviene in percentuale minima rispetto all’entità dei danni, da qui l’importanza di agire prontamente con l’intervento normativo prevedendo al tempo stesso di definire i dettagli degli interventi dopo aver verificato i dati certi.

L'importo delle spese di gestione per la gestione di tale fondo, pari a euro 1,5% della dotazione dello stesso, è stato calcolato sulla base dei costi medi per le tipologie di aiuto previste considerando che le diverse tipologie di intervento comportano diverse articolazioni di costi e rappresenta comunque un tetto massimo di spesa, data la sua copertura nell'ambito delle risorse messe a disposizione per i contributi alle imprese.

### **Copertura finanziaria:**

#### Descrizione:

La copertura finanziaria della spesa di euro 37.000.000,00 è reperita a valere sugli stanziamenti del Fondo per i nuovi provvedimenti legislativi (cap. 74012) del Bilancio di previsione 2024/2026, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.

Il comma 3 dell'articolo 7 definisce l'autorizzazione alle successive variazioni di bilancio in via amministrativa da tale Fondo leggi alla pertinente Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" oppure Titolo 2 "Spese in conto capitale" a seconda delle tipologie di spesa cui sono destinate le relative risorse e dettagliate quali tetti massimi di importo negli articoli 4 e 5 della pdl.

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

### **1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**

- 1.1** variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:
- 1.1.1** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso   
Missione n. 20 Programma n. 03, Titolo 1
  - 1.1.2** utilizzo delle risorse stanziato nei fondi di riserva   
Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_
  - 1.1.3** utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali e ai fondi di riserva, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa   
Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_  
.....
- 1.2** variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:
- 1.2.1** ...istituzione di una nuova tipologia di entrata   
Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_
  - 1.2.2** incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente   
Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_
- 
- 1.3** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:  
Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

- 1.4** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata dalle attuali previsioni

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_  
Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

- 1.5** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima missione e programma o tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_  
Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2** GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

- 2.1** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

- 2.1.1** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

- 2.1.2** utilizzo delle risorse stanziato nei fondi di riserva

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

- 2.1.3** utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali e ai fondi di riserva, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

- 2.2** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

- 2.2.1** istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

- 2.2.2** incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

- 2.3** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

- 2.4** imputazione esatta o più missioni/programmi o tipologia di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata dalle attuali previsioni :

Anno .....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

Anno .....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_  
Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

- 2.5** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente in quanto la copertura è assicurata mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima missione e programma o tipologia di entrata:

Anno .....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_  
Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

Anno .....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_  
Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

- 3** RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri anche sugli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione vigente (art. 14 LR 1/2015 commi 5 e 6)
- 4** PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA"

Il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_

Il Direttore \_\_\_\_\_